



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

Il presidente

Visto il D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020;

Visto il D.L. 28/2020;

Visto il DCPM 8.3.2020 ed, in particolare, l'art. 3 lettera c);

Lette le delibere del CSM 5.3.3020, 11 marzo 2020 e 27 marzo 2020;

ritenuta la necessità di adottare misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per assicurare il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie, per evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio Giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

sentito il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia anche come tramite dell'Autorità sanitaria regionale cui, in data 4 maggio 2020 è stato trasmesso il provvedimento n. 986/2020 emesso in pari data; il Presidente della Corte di Appello, il Procuratore Generale, il Procuratore della Repubblica, i Presidenti del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale;

sentiti i Presidenti delle sezioni civili che hanno rappresentato le proposte formulate dai magistrati che si occupano delle diverse aree di specializzazione nonché i coordinatori della sezione del dibattimento penale e dell'ufficio GIP/GUP;

dato atto che tutte le proposte di cui sopra sono state trasmesse al Consiglio dell'Ordine prima della redazione delle presenti linee guida;

richiamati i provvedimenti emessi da questa Presidenza aventi ad oggetto i primi interventi organizzativi per il periodo 9 marzo/15 aprile 2020 (termine, questo ultimo, prorogato all'11 maggio 2020) nonché relativi alla limitazione ed alla regolamentazione degli accessi agli Uffici Giudiziari, alla attuazione dei progetti di lavoro agile e/o di coworking per il personale amministrativo, alla costituzione di presidi per le attività da svolgere in presenza, alla riduzione degli orari di apertura delle cancellerie ed alla chiusura al pubblico di alcune di esse, all'ampliamento della flessibilità in entrata ed in uscita del personale ed, ancora, il provvedimento adottato congiuntamente con il Procuratore della Repubblica per la rilevazione della temperatura corporea a chiunque acceda all'Ufficio Giudiziario;

dato atto che i provvedimenti sopra indicati relativi alla organizzazione dell'attività delle cancellerie sono stati resi noti ai lavoratori anche per il tramite della R.S.U. e trasmessi alle organizzazioni sindacali;

rilevato che, con il presente provvedimento, va ribadita la cogenza della raccomandazione già data dell'obbligo per chiunque acceda al Tribunale o vi eserciti attività lavorativa di indossare la mascherina;

richiamate, ancora, le numerose comunicazioni inviate ai magistrati ed al personale amministrativo in ordine alle forniture effettuate dalla Corte di Appello nonché agli acquisiti compiuti direttamente nell'ambito della autonomia di spesa riconosciuti al Capo dell'Ufficio relativi ai diversi capitoli di bilancio di prodotti detergenti specifici, DPI e schermi in plexiglas da installare negli uffici aperti al pubblico;

dato atto che, grazie alla collaborazione del competente Assessorato del Comune sono state apposte all'ingresso transenne che hanno consentito di realizzare canali di accesso e di uscita separati; che è in via di adozione l'aggiornamento del D.V.R. cui seguiranno immediatamente le azioni specifiche di adempimento delle indicazioni del RSPP ove rientrati nei limiti del potere di spesa riconosciuto al Capo dell'Ufficio e, in caso contrario, la richiesta di determina di spesa da parte della Corte di Appello o del Ministero;

ribadite le gravissime condizioni logistiche in cui versa il Tribunale di Pavia che sono state in questi anni più volte inutilmente rappresentate a tutte le Autorità che – a vario titolo – erano chiamate ad effettuare gli interventi necessari per risolverle; evidenziato, in riferimento all'attuale stato di emergenza epidemiologica, che la permanente e assoluta carenza di spazi all'interno dell'Ufficio incide pesantemente sulla programmazione dell'attività giurisdizionale ed amministrativa condizionandone fortemente la regolare ripresa ed imponendo l'adozione di particolari cautele per garantire il rispetto delle prescrizioni date dal Ministero della Salute per contenere il pericolo di contagio;

evidenziato, ancora, che sulla regolare ripresa dell'attività giurisdizionale incide, anche, la seria difficoltà di procedere alle udienze da remoto con le modalità – inspiegabilmente – novellate quanto al settore civile dal D.L. 28/2020 rispetto a quelle previste dalla L. 27/2020 in quanto la presenza dei giudici in ufficio (oltre ad aumentare il numero delle persone negli spazi molto ristretti disponibili) comporta la necessità di limitare l'accesso alle piattaforme messe a disposizione da DGSIA stante l'inidoneità dei server in uso al Tribunale che non sono in grado, per "capienza" e vetustà di supportare tutti i collegamenti che sarebbero necessari;

dato atto che, in conseguenza, allo stato è possibile prevedere unicamente un progressivo e parziale avvio dell'attività articolandone – in alcuni settori – le fasi avuto riguardo alla necessità di mantenere le disposizioni assunte a tutela della salute dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati e dell'utenza;

Visto il protocollo n. 986/2020 del 4 maggio 2020 che si rende contestualmente esecutivo con le modifiche apportate a seguito delle osservazioni;

Ribadito quanto di seguito disposto in relazione ai settori civili e penali della necessità per gli avvocati di prenotare gli accessi alla cancelleria, sia telefonicamente che via mail alle cancellerie competenti, nei casi in cui debbano depositare atti o richieste che non possano essere inviate in via telematica ovvero consultare atti od estrarne copia;

ADOTTA

ai sensi dell'art. 83 l. 27/2020 così come modificato con D.L. 28/2020 le seguenti linee guida vincolanti per la trattazione degli affari che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque, allo stato, fino al 31.7.2020 o altra data anteriore o posteriore eventualmente indicata in futuri provvedimenti di legislazione ordinaria.

SETTORE CIVILE

Si ribadisce quanto già disposto in ordine al deposito esclusivamente telematico di ogni atto ed istanza di parte ed al pagamento telematico sia del C.U. che di ogni ulteriore diritto.

Si ribadisce anche la previsione della necessaria prenotazione degli accessi alle cancellerie da parte sia dell'eventuale utenza che degli avvocati per l'esame degli atti ed il deposito di tutte le richieste che non possono essere inviate in via telematica (ad esempio rilascio copie esecutive).

Per quanto riguarda il personale, si ricorda che a decorrere dal 12 maggio 2020 non opera più la sospensione dei termini processuali con la conseguenza che potranno essere depositati o richiesti anche atti non urgenti.

Sono rinviati a data successiva al 31.7.2020 tutti i procedimenti civili con esclusione di quelli previsti dall'art. 83 comma 3 lettera a) L. 27/2020 come novellato con D.L. 28/2020 e di quelli che vengono di seguito indicati in riferimento a ciascuna sezione ed a ciascuna materia di specializzazione avuto riguardo a quanto emerso dalla interlocuzione con i magistrati ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine.

I rinvii saranno effettuati tenendo conto che nel cd. "periodo cuscinetto" post feriale potranno essere trattati solo procedimenti urgenti ed avendo cura che i ruoli delle udienze successive a tale periodo non siano gravati da un numero eccessivo di procedimenti e che siano evitate sovrapposizioni di procedimenti con la previsione precisa degli orari di trattazione.

Identica disposizione riguarda i ruoli di udienza dei procedimenti trattati fino al 31 luglio 2020.

Nei casi in cui non sarà possibile svolgere le udienze con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lettere f) e h) L. 27/2020 come novellata, è messa a disposizione delle sezioni civili l'aula penale sita al primo piano.

Si avvisa che i rinvii verranno comunicati telematicamente dalle cancellerie.

Gli avvocati sono caldamente invitati a non telefonare e a non richiedere informazioni anche a mezzo mail in ordine alle date di rinvio posto che, per la ridotta presenza di personale amministrativo in ufficio, la risposta sottrae agli addetti tempo che, diversamente, può essere più utilmente impiegato proprio negli adempimenti relativi ai rinvii.

Sezione prima civile

Procedure concorsuali ed ex L. 3/2012

Nel periodo 12 maggio 2020/31 luglio 2020 (e salve le ulteriori sospensioni previste per il periodo feriale) potranno essere celebrate le udienze relative a procedimenti in cui risulti in concreto l'urgenza della trattazione. Come già stabilito nel provvedimento prot. 757/2020 del 19.3.2020 l'urgenza sarà dichiarata dal magistrato assegnatario della causa.

Potranno essere trattati i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti avuto riguardo alla attuale crisi economica del Paese che induce a portare avanti le attività che consentono di pervenire alla ripartizione del ricavato dell'attivo, già realizzato, tra i creditori. In particolare potranno essere tenute le seguenti udienze:

- Udienze prefallimentari relative a ricorsi depositati prima del 9 marzo 2020;
- Udienze di approvazione di rendiconto ex art. 116 L. fall.;
- Udienze nei procedimenti di reclamo previsti dalla legge fallimentare;
- Udienze di verifica dello stato passivo se il numero delle domande da esaminare non è superiore a due;

- Udienze relative ai procedimenti di concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed udienze ex art. 10 commi 1 e 6, 12 comma 2, 14 quinquies comma 1 e 14 octies comma 4 l. 3/2012.

Le udienze si svolgeranno, ove possibile, con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 co. 7 lettera f) L. 27/2020 ovvero con scambio e deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83 co. 7 lettera h) della legge 27/2020.

Nei residui casi in cui tali modalità risultino assolutamente non praticabili – in particolare per le udienze prefallimentari e per quella ex art. 116 L. Fall cui il debitore può partecipare senza necessità di difesa tecnica – le udienze potranno svolgersi con modalità ordinarie nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre prescrizioni del Ministero della Salute avvalendosi, ove opportuno, di un'aula di udienza penale che consente il mantenimento delle distanze previste tra i partecipanti all'udienza.

Procedure esecutive immobiliari e mobiliari.

Valgono, quanto alle udienze che potranno essere celebrate, le stesse motivazioni illustrate in riferimento alle procedure concorsuali.

Potranno essere fissate le udienze la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti oltre a quelle fissate per la decisione di istanze di sospensione e degli eventuali reclami e quelle per le quali l'urgenza risulti in concreto alla luce delle prospettazioni delle parti. L'urgenza verrà valutata dal giudice titolare o dal Presidente.

Proprio in considerazione dei motivi relativi alla crisi economica in cui versa il Paese si ritiene che possano essere celebrate, nella materia delle esecuzioni immobiliari, unicamente le udienze fissate per l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 596 c.p.c. e le udienze di assegnazione delle somme oggetto di conversione ex art. 495 c.p.c.. Possono essere celebrate nella materia delle esecuzioni mobiliari le udienze fissate per la distribuzione della somma ricavata e per l'assegnazione di crediti.

Le udienze verranno trattate con le modalità previste dall'art. 83 co. 7 lettere f) ed h). Nel caso delle udienze previste dall'art. 597 c.p.c. la presentazione di osservazioni od opposizioni comporterà il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 al fine di garantire il contraddittorio.

Per le procedure esecutive mobiliari, attesa la possibilità del debitore esecutato di partecipare senza difensore si procederà con udienza da remoto svolta con le modalità previste dall'art. 83 co. 7 lettera f) come novellato con DL 28/2020.

Contenzioso civile di competenza della sezione

Le udienze istruttorie saranno tutte rinviate a data successiva al 31 luglio 2020. Le altre udienze si svolgeranno con le modalità previste dall'art. 83 co. 7 lettere f) ed h).

Lavoro e previdenza.

I magistrati che si occupano della materia hanno trasmesso una dettagliata proposta che è stata preliminarmente inviata al Consiglio dell'Ordine per le prime valutazioni e che viene qui integralmente riprodotta. La proposta, fatta propria dal Presidente del Tribunale, prevede le linee guida vincolanti per la trattazione dei procedimenti fino al 31 luglio 2020.

PROCEDIMENTI CONNOTATI DA URGENZA

Quanto all'applicazione dell'art. 83 c. 7, lett. g) n., 1 d.l. cit. e s.m. circa l'individuazione dei "procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", i giudici assegnati alla materia del lavoro e della previdenza individuano, in aggiunta ai procedimenti urgenti *ex lege* (esemplarmente i procedimenti che seguono le forme di cui agli artt. 669-*bis* ss. c.p.c.) i seguenti procedimenti:

- procedimenti introdotti con ricorso ex art. 28 St. Lav. (aventi ad oggetto la repressione della condotta antisindacale);
- procedimenti introdotti con ricorso ex artt. 1 c. 48 ss. legge n. 92/2012 e art. 1 c. 51 ss. legge n. 92/2012 (c.d. rito Fornero "fase sommaria" e "fase d'opposizione" all'ordinanza definitiva della prima fase)
- procedimenti introdotti con ricorso ex art. 414 c.p.c. aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento e per i quali sia richiesta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Si precisa che la predetta indicazione – e, in particolare, quella relativa ai procedimenti in materia di licenziamento - è volta ad individuare le macrocategorie per cui, in astratto, si ritiene sussista l'urgenza di cui al decreto legge.

In questo senso, resta dunque inteso che, nel caso concreto e nonostante l'oggetto, il giudice potrà ritenere l'insussistenza dell'urgenza in ragione, a titolo di mero esempio, delle peculiarità che connotano il procedimento e delle prospettazioni delle parti.

Allo stesso modo, data l'impossibilità di individuare a priori attraverso "indicazioni per oggetto" ogni possibile situazione connotata da urgenza, resta altrettanto fermo che il

giudice potrà valutare di volta in volta che la causa, sebbene abbia un oggetto diverso da quelli sopra menzionati, sia nondimeno "urgente".

Le prime udienze relative ai predetti fascicoli connotati da urgenza verranno celebrate con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 c. 7. lett. f) decreto legge n. 18/2020 e s.m.. Allo scopo, verrà utilizzata la piattaforma Microsoft Teams.

In relazione alle predette udienze, e tenuto conto che il preminente interesse generale alla tutela della salute induce ad evitare lo svolgimento delle udienze in "forma ordinaria" (e dunque con la presenza di più persone nel medesimo spazio fisico), qualora il giudice assegnatario ritenga che il collegamento da remoto non consenta di procedere efficacemente agli incombeni d'udienza, il giudice potrà valutare l'ipotesi di fissare termini per la trattazione scritta o un rinvio del fascicolo a data successiva al 31.07.2020.

Le udienze di discussione relativamente ai predetti fascicoli verranno celebrate alternativamente, secondo la valutazione compiuta caso per caso dal giudice, con le seguenti modalità:

- Collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. f) d.l. cit. e s.m. mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Team;
- Contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art 83 c. 7 lett. h) d.l. cit. e s.m., con le modalità attuative in calce alla presente proposta.

Le udienze istruttorie relative ai predetti fascicoli connotati da urgenza, che secondo le disposizioni di cui al decreto legge n. 18/2020 e s.m., implicando la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, non possono essere celebrate con collegamento da remoto, verranno viceversa rinviate a data successiva al 31.07.2020, così da tutelare il preminente interesse generale alla tutela della salute.

PROCEDIMENTI NON CONNOTATI DA URGENZA

I **procedimenti ex art. 445-bis c.p.c.** sono rinviati alla prima data utile successiva alla conclusione dell'emergenza e alla sospensione feriale.

Nelle cause di **opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'opponente chiede la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento opposto**, e, in generale, nella cause in cui, unitamente al merito, venga chiesta la sospensione della provvisoria esecutività dei titoli opposti, salvo che il giudice direttamente col decreto di fissazione

dell'udienza di merito non disponga relativamente alla sospensione richiesta, l'udienza di discussione sull'istanza verrà celebrata alternativamente con le seguenti modalità:

- collegamento da remoto, con indicazione del *link* utile all'accesso direttamente nel decreto di fissazione dell'udienza e invito ai difensori a depositare telematicamente una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo e-mail semplice utile per la loro immediata reperibilità qualora si rendesse necessario in relazione al funzionamento del *software*;
- contraddittorio cartolare (art. 83 c. 7 lett. h) decreto legge n. 18/2020 e s.m.).

Le restanti cause verranno organizzate come segue:

- i fascicoli per cui sia in calendario la celebrazione della prima udienza sono rinviati a data successiva al 31.07.2020;
- i fascicoli per cui sia previsto lo svolgimento di attività istruttoria sono tutte rinviate a data successiva al 31.07.2020.

Le cause per cui sia prevista la discussione orale verranno di regola celebrate.

Lo svolgimento delle stesse avverrà, alternativamente, secondo la valutazione compiuta caso per caso dal giudice, con le seguenti modalità:

- Collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. f) d.l. cit. e s.m. mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Team;
- Contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h) d.l. cit. e s.m., con le modalità attuative in calce alla presente proposta.

Viene altresì precisato, in generale, che il numero di fascicoli da trattare in ogni giornata d'udienza e nel corso del periodo considerato dalla presente proposta terrà conto:

- delle particolari modalità di celebrazione della stessa nel caso di collegamento da remoto, il quale non consente la trattazione di un numero di cause pari a quelle usualmente trattate nel caso di un'udienza svolta con modalità ordinarie
- della peculiare circostanza per cui, in ragione della crisi epidemiologica e del conseguente estremo rallentamento dell'attività giudiziaria nel corso dei mesi di marzo, aprile e nel periodo dal 1 maggio all'11 maggio, sono stati predisposti molteplici rinvii delle cause fissate nell'arco di tempo testé indicato, con conseguente necessità di procedere alla radicale rielaborazione del calendario d'udienza originariamente predisposto.

Per questo, a prescindere dall'oggetto e dallo stato del procedimento, potranno essere disposti rinvii anche ad una data successiva al 31.07.2020, necessari per assicurare una riorganizzazione del ruolo e una sua congrua gestione, considerando il rapporto tra il numero di fascicoli da trattare e il periodo entro cui la loro trattazione dovrebbe avvenire.

L'ordine di trattazione delle cause e i provvedimenti necessari alla riorganizzazione del ruolo sopra richiamati terranno conto della data di iscrizione a ruolo della causa e di eventuali segnalazioni delle parti in merito all'indifferibilità della trattazione. In quest'ultimo senso, tale segnalazione dovrà essere compiuta mediante deposito telematico da parte del difensore di apposita **istanza analiticamente motivata relativa alle documentate circostanze di fatto che rendono indifferibile la celebrazione dell'udienza.**

TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 83 C. 7 LETT. H) D.L. 18/2020 E S.M.

Nei casi in cui l'udienza di discussione venga sostituita dalla trattazione scritta, il giudice:

1. dispone, con decreto depositato telematicamente, che l'udienza si tenga con le formalità dell'art. 83, settimo comma, lett. h) d.l. cit. e s.m., in quanto non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dichiarandone – se necessario – l'urgenza;
2. assegna un congruo termine alla parte ricorrente e un ulteriore, congruo e successivo termine alla parte resistente per il deposito telematico delle "note scritte".
3. chiede alle parti, se ritenuto necessario, di depositare copia informatica degli atti difensivi o dei documenti sino ad allora depositati in formato cartaceo;
4. scaduto l'ultimo dei predetti termini,
 - nel caso di discussione sulle istanze istruttorie, adotta la decisione istruttoria o si riserva di adottarla;
 - nel caso di procedimenti cautelari, adotta la decisione o si riserva di adottarla;
 - assume la causa in decisione, depositando il provvedimento nel termine di cui all'art. 281-*quinquies* c.p.c.

PROCEDIMENTO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CAUSE

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

I difensori, qualora le parti siano addivenute ad un accordo transattivo, potranno acquisire la dichiarazione del carattere esecutivo dell'accordo e la conseguente estinzione del giudizio mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte in applicazione dell'art 83, commi terzo e settimo, lett. h), d.l. 18/2020 e s.m..

A tale scopo ciascuna parte:

- 1) deposita telematicamente una dichiarazione, accompagnata dal mandato a conciliare, con la sottoscrizione della parte autenticata dal difensore (o da un espresso richiamo allo specifico mandato conferito con l'atto introduttivo, se presente), di volere conciliare la causa secondo quanto previsto dalle parti;
- 2) trasmette un atto unico sottoscritto da tutti i legali, se possibile, o in alternativa tanti atti, di identico contenuto, quante sono le parti dell'accordo (e sottoscritti digitalmente dai legali di ognuna), contenente le condizioni dell'accordo raggiunto.

Il testo dell'accordo non dovrà essere strutturato in forma di verbale alla presenza del giudice

Il testo dell'accordo dovrà essere depositato in formato da consentirne la trascrizione nel provvedimento del giudice, ossia in formato tale da consentire di selezionare porzioni di testo che possano essere inserite in altro file di testo che il giudice elaborerà.

Il Giudice, ricevute le dichiarazioni di cui sopra, adotta un provvedimento depositato telematicamente con cui

- a) dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di definire la causa in base allo accordo raggiunto;
- b) trascrive i termini dell'accordo;
- c) dichiara esecutivo l'accordo;
- d) dichiara estinto il giudizio (regolando le spese, se del caso).

TRATTAZIONE SCRITTA DELLE ISTANZE DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA

Il giudice, letto il ricorso, con decreto da depositare telematicamente

- fissa il termine entro cui parte opponente dovrà notificare il decreto medesimo nei confronti dell'opposto, prescrivendo altresì il deposito telematico della prova dell'avvenuta notifica
- fissa un termine per l'opposto entro cui questi dovrà depositare telematicamente le proprie difese limitatamente all'istanza di sospensione.
- Scaduto quest'ultimo termine, adotta il provvedimento da depositare nel fascicolo telematico.

Seconda sezione civile

Anche i magistrati della seconda sezione civile hanno trasmesso una dettagliata proposta per la trattazione, fino al 31 luglio 2020, dei procedimenti rientranti nelle aree di specializzazione della sezione. La proposta, che viene di seguito riportata, è stata trasmessa preliminarmente al Consiglio dell'Ordine per le prime valutazioni ed è fatta propria dal Presidente del Tribunale costituendo, quindi, le linee guida vincolanti per la trattazione dei procedimenti fino al 31 luglio 2020.

SETTORE FAMIGLIA

ORDINI DI PROTEZIONE, ALIMENTI, 316 BIS C.C.

Le udienze saranno svolte da remoto, mediante collegamento in videoconferenza, solo su istanza congiunta; altrimenti verranno svolte nell'aula penale sita al primo piano, con le opportune cautele.

SEPARAZIONI GIUDIZIALI E DIVORZI CONTENZIOSI - Fase Presidenziale:

Stante la particolarità di tali udienze e la possibilità che la parte convenuta si costituisca anche il giorno dell'udienza, nonché la circostanza che una parte possa presentarsi personalmente anche al fine di una consensualizzazione o per essere sentita personalmente, non appare possibile prevedere un generale svolgimento con modalità da remoto, né è possibile la trattazione cartolare: tali udienze verranno pertanto rinviare a data successiva al 31 luglio 2020, salva la segnalazione, nelle cause in cui entrambe le parti siano costituite, dell'esistenza di specifiche ragioni d'urgenza; qualora il Presidente ritenga sussistente l'urgenza, l'udienza si svolgerà da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, esclusivamente previo assenso di entrambe le parti.

Qualora in sede di udienza presidenziale sia stato disposto un rinvio in pendenza di trattative, le parti - qualora sia stato raggiunto un accordo - potranno depositare congiuntamente, entro 7 giorni dall'udienza fissata, nota scritta contenente le condizioni dell'accordo raggiunto, affinché il Presidente possa, con provvedimento emesso fuori udienza, disporre la trasformazione del rito e rimettere gli atti al Collegio per la decisione (decreto di omologa o sentenza).

Le separazioni giudiziali e i divorzi contenziosi con una sola parte costituita verranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020.

PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE AVANTI AL G.I. (VERIFICA CONTRADDITTORIO, RICHIESTA SENTENZA PARZIALE SULLO STATUS, CONCESSIONE TERMINI ex art. 183 c.p.c.), UDIENZA EX ART. 184 c.p.c. (AMMISSIONE MEZZI ISTRUTTORI), UDIENZA DI DISCUSSIONE CTU, UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Si procederà con trattazione cartolare, con invio delle istanze e delle conclusioni entro il termine che verrà indicato nel provvedimento del giudice, previa revoca dell'udienza, con decisione successiva del giudice con provvedimento emesso fuori udienza.

CONFERIMENTI INCARICHI A CTU

Si procederà con trattazione cartolare come da provvedimento che verrà comunicato alle parti e al CTU, che potrà effettuare giuramento telematico.

ASSUNZIONE TESTI

Le udienze saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

SUB PROCEDIMENTI (modifiche in corso di causa)

Ciascun giudice valuterà se sussistono ragioni di urgenza, nel qual caso verrà effettuata la trattazione cartolare; ove non vi siano ragioni di urgenza, le udienze saranno fissate in data successiva al 31 luglio 2020.

SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI

I procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto saranno trattati cartolarmente.

A tal fine i difensori dovranno far pervenire entro la data fissata per l'udienza le dichiarazioni congiunte, da redigere in presenza dei difensori, che pure ne dovranno dare

atto, in cui i coniugi attestano che non intendono riconciliarsi e che rinunciano alla comparizione personale delle parti, unitamente a note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il Collegio, senza redigere verbale, emetterà i provvedimenti conseguenti.

Gli avvocati dovranno depositare il ricorso e i documenti in via telematica, anche nelle cause già fissate in cui ricorso e documenti sono stati depositati in cartaceo.

In caso di mancato deposito di quanto richiesto l'udienza verrà rinviata.

REGOLAMENTAZIONE FIGLI NON MATRIMONIALI E MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE /DIVORZIO:

Le udienze saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salva istanza di parte che segnali l'urgenza: in tal caso si procederà con trattazione cartolare, con invio di istanze e conclusioni scritte e il provvedimento collegiale sarà emesso fuori udienza.

CONGIUNTI FIGLI NON MATRIMONIALI E MODIFICHE DI SEPARAZIONE/DIVORZIO

Si procederà con trattazione cartolare, con immediata emissione del provvedimento.

Resta salva, per tutti i procedimenti in cui il giudice assegnatario ravvisi l'urgenza, la possibilità di effettuare udienze da remoto o, se non possibile da remoto, nell'aula penale al primo piano con le cautele necessarie (nel provvedimento verranno date le indicazioni per la partecipazione all'udienza).

Si precisa inoltre che:

- È obbligatorio, ai sensi dell'art. 83, co. 11, D.L. n. 18/2020, il deposito telematico anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati;
- Nell'ottica di una piena collaborazione fra tutti gli operatori del diritto, verranno adottate modalità di comunicazione informale – che possano ovviare ad eventuali impedimenti di cancelleria – e si terranno in considerazione le richieste giustificate di rinvio avanzate dai difensori;
- Per l'utilizzo del collegamento da remoto (videoconferenza) il giudice titolare terrà conto sia della fruibilità della rete "intranet" giustizia, che ha dato prova di malfunzionamenti in caso di contemporaneo utilizzo da più postazioni, sia

dell'esigenza di privilegiare comunque il sistema di "smart working", evitando, per quanto possibile, sia gli spostamenti dei giudici, sia la contemporanea presenza di un numero eccessivo degli stessi presso i medesimi locali.

SETTORE TUTELE

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

Per quanto concerne le amministrazioni di sostegno, le prime udienze – finalizzate all'esame del possibile beneficiario e all'audizione dei parenti prossimi – saranno rinviate a data successiva al 31.7.2020, tenuto conto che le stesse coinvolgono soggetti diversi da parti e difensori (non è infatti possibile conoscere in anticipo chi sarà presente in udienza, dovendo il decreto di fissazione udienza essere comunicato al coniuge, al convivente di fatto, a tutti i parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo ex artt. 713 e 720 bis c.p.c.).

Eventuali situazioni di urgenza dovranno essere motivate e segnalate alla Cancelleria, la quale dovrà, a sua volta, sottoporle tempestivamente al giudice assegnatario, mediante comunicazione telefonica o elettronica (email) e "messa in visione" al giudice su Consolle. Ove sussistano i presupposti di urgenza, il giudice provvederà a emettere provvedimento telematico di nomina di amministratore di sostegno provvisorio ovvero provvedimento di autorizzazione ex art. 405 comma 4 c.p.c.. Ogni giudice assegnatario del procedimento procederà, caso per caso, alla valutazione dell'urgenza segnalata.

Il giuramento dell'amministratore di sostegno provvisorio potrà avvenire:

- mediante collegamento in videoconferenza tramite l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams (in tal caso il giudice provvederà a comunicare in tempo utile data e ora dell'udienza e link necessario all'accesso alla piattaforma);
- mediante invio di "giuramento scritto telematico", le cui modalità saranno specificamente indicate dal giudice tutelare.

Tutte le istanze di autorizzazione relative a procedimenti aperti (c.d. sub), nonché i nuovi ricorsi per l'apertura di amministrazioni di sostegno dovranno essere depositati:

- dagli avvocati esclusivamente in via telematica, mediante Consolle;
- da parte di privati, enti pubblici e Comuni:

- preferibilmente via pec all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.pavia@giustiziacert.it
- in alternativa, via email agli indirizzi eleonora.manna@giustizia.it, ilaria.pasotti@giustizia.it; mirkogiovanni.cannata@giustizia.it (si prega di indicare tutti gli indirizzi). In quest'ultimo caso l'istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa, scansionata e allegata all'email, unitamente a un documento d'identità;
- via posta ordinaria alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele, via Porta n. 14, 27100 Pavia:

Per quanto concerne i cd. sub dovrà essere indicato il numero di ruolo e il nominativo del beneficiario, al fine di agevolare la Cancelleria nella registrazione delle istanze, che dovranno essere tutte caricate su Consolle e messe in visione al giudice.

ALTRE UDIENZE URGENTI

Ciascun giudice valuterà, caso per caso, l'urgenza di svolgere altre udienze diverse da quelle sopra indicate. Qualora sussista l'urgenza il giudice provvederà a svolgere l'udienza, che non richieda la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, mediante collegamenti da remoto (videoconferenza) tramite l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. In tal caso il giudice provvederà a comunicare in tempo utile data e ora dell'udienza e link necessario all'accesso alla piattaforma. Solo qualora non sia possibile il collegamento da remoto di tutte le parti coinvolte, l'udienza potrà essere svolta nell'aula penale del primo piano con le cautele necessarie (nel provvedimento verranno date le indicazioni per la partecipazione all'udienza).

Qualora tutte le parti siano munite di difensore, sarà possibile altresì sostituire l'udienza con lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

La valutazione dell'urgenza è rimessa a ciascun giudice assegnatario, previa eventuale segnalazione da parte dei soggetti interessati.

ALTRE ISTANZE

Tutte le altre istanze (autorizzazioni ex art. 320 c.c., autorizzazioni al rilascio di passaporti) dovranno essere depositate:

- dagli avvocati esclusivamente in via telematica, mediante Consolle;
- da parte di privati, enti pubblici e Comuni:
 - preferibilmente via pec all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.pavia@giustiziacerit.it
 - in alternativa, via email agli indirizzi eleonora.manna@giustizia.it, ilaria.pasotti@giustizia.it; mirkogiovanni.cannata@giustizia.it (si prega di indicare tutti gli indirizzi). In quest'ultimo caso l'istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa, scansionata e allegata all'email, unitamente a un documento d'identità;
 - via posta ordinaria alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele, via Porta n. 14, 27100 Pavia.

SETTORE LOCAZIONI

UDIENZE DI CONVALIDA DI SFRATTO

Per quanto riguarda le udienze di convalida di sfratto, considerato che la parte convenuta si può costituire in udienza anche solo personalmente, che ove costituita la parte personalmente non può avere accesso al processo civile telematico, né è dato sapere se sia nella disponibilità di mezzi che le consentano la celebrazione della udienza da remoto attraverso l'utilizzo della c.d. stanza virtuale, tutte le udienze di convalida di sfratto già fissate nel periodo dal **12 maggio 2020** al **30 giugno 2020** relative a procedimenti nei quali parte convenuta sia costituita personalmente ovvero non sia ancora costituita alla data del rinvio, saranno rinviate a data successiva al **30 giugno 2020**. Saranno invece trattate le udienze relative a procedimenti nei quali anche parte convenuta è costituita a mezzo difensore e la udienza sarà celebrata attraverso collegamento da remoto regolato con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia, pur nella salvaguardia del contraddittorio ed effettiva partecipazione delle parti e ciò previa assunzione (anche informale) del consenso dei difensori (i procuratori delle parti riceveranno a mezzo mail, dal giudice assegnatario, tre giorni prima della udienza il link dal quale potranno accedere alla c.d. stanza virtuale per la celebrazione della udienza con la indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza).

Premesso che con Protocollo 757/2020 del 19 marzo 2020 questo Presidente ha comunicato che tutte le udienze già fissate sino al 30 giugno 2020 diverse da quelle che

possono essere celebrate da remoto sarebbero state rinviate ai mesi di luglio ed agosto, con invito ad iscrivere i nuovi atti di citazione dal mese di settembre in avanti, che le udienze fissate dal 1 luglio 2020 vedono calendarizzati processi già rinviati, al fine di evitare un eccessivo sovrapporsi delle udienze di convalida di sfratto, ciò che conseguirebbe ad ulteriori rinvii delle udienze fissate nel mese di luglio 2020, tutte le udienze di convalida di sfratto chiamate dal giorno 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020 e relative a processi in cui sia costituita solo parte attrice saranno trattate in presenza nell'aula penale sita al piano primo del Tribunale P.zza del Tribunale 1, garantendosi il necessario distanziamento tra le parti ed il giudice. Sarà parimenti evitato qualsiasi assembramento considerato che nell'aula potranno entrare solo le parti della causa chiamata alla ora indicata, essendo state calendarizzate le udienze ad orari differenti, attendendo le altre parti al di fuori del Tribunale.

Si rappresenta che nonostante l'invito rivolto, per il tramite del Consiglio dell'Ordine, agli avvocati a non iscrivere nuovi procedimenti per convalida sfratto, sono state effettuate nuove iscrizioni anche nel periodo di sospensione disciplinato dall'art. 83 commi 1 e 2 della L. 27/2020. I procedimenti iscritti sono stati tutti rinviati e fissati in udienze decorrenti dal 1° luglio 2020 adottando le necessarie cautele per evitare sovrapposizioni di procedimenti ed assembramenti all'interno o all'esterno dell'ufficio. A tal proposito si rende noto che per il mese di luglio sono state fissate quattro udienze settimanali (tre al pomeriggio e una alla mattina) proprio al fine di esaurire i procedimenti già iscritti avendo cura in ciascuna udienza di fissare detti procedimenti a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro.

Nel periodo decorrente dal 1° al 31 luglio 2020 saranno trattati solo i procedimenti già fissati mentre verrà disposto il rinvio di quelli di nuova iscrizione. Si ribadisce l'invito già rivolto agli avvocati a non iscrivere nuovi procedimenti per convalida di sfratto prima di settembre 2020 con l'avvertenza che laddove l'invito non venga osservato, si procederà a rinviare i procedimenti di nuova iscrizione a data successiva.

CAUSE SOGGETTE AL RITO LOCATIZIO

Per quanto riguarda tutte le cause soggette al rito locatizio (art. 447 bis c.p.c.), le udienze che potranno essere celebrate saranno esclusivamente quelle per le quali è fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, dovendo essere rinviate a data successiva al **31 luglio 2020** tutte le altre udienze.

Le udienze che non saranno rinviate, saranno celebrate preferibilmente con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte (congiunte o separate) che dovranno pervenire nel termine che sarà indicato dal giudice assegnatario, contenenti le sole note conclusive e la precisazione delle conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice e ciò in deroga a quanto previsto all'art. 420 c.p.c.

In via residuale si potrà celebrare l'udienza con le modalità di cui all'art. 83 comma 7, lett. f), mediante collegamenti da remoto regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia, pur nella salvaguardia del contraddittorio ed effettiva partecipazione delle parti e ciò previa assunzione (anche informale) del consenso dei difensori, là dove i difensori intendano replicare alle note scritte depositate da controparte ovvero preferiscano adottare questa modalità, ciò che dovrà essere segnalato al giudice tempestivamente.

SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE COLLEGIALE

Procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza del Tribunale in composizione collegiale: tutte le cause per le quali è fissata udienza nel periodo compreso tra il 12.5.2020 ed il 31.7.2020 saranno rinviate ad epoca successiva al 31.7.2020 salvo che sia rappresentata al giudice l'urgenza nella trattazione e sempre che sussistano i presupposti per lo svolgimento della udienza con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. f) e h) L. 27/2020.

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Gli appuntamenti per la redazione di atti di competenza della cancelleria della volontaria giurisdizione verranno fissati a decorrere da settembre 2020 in numero massimo di uno al giorno.

Terza sezione civile

Anche i magistrati della terza sezione civile hanno formulato una proposta per la trattazione degli affari fino al 31 luglio 2020. La proposta è stata trasmessa preliminarmente al Consiglio dell'Ordine per le sue prime valutazioni ed è fatta propria dal Presidente del Tribunale venendo, così, a costituire le linee guida vincolanti per la trattazione dei procedimenti fino al 31 luglio 2020.

La proposta è del seguente tenore:

rilevato che l'art. 83 L. 27/2020 come successivamente modificato - disciplina due distinti periodi:

- il primo dal **09.03.2020 al 11.05.2020** in cui è stato disposto come criterio generale il rinvio d'ufficio di tutte le controversie pendenti a data successiva al 11 maggio 2020 ed in via del tutto eccezionale la trattazione delle sole controversie analiticamente indicate nel comma 3 ed in genere di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
- il secondo periodo dal **12.05.2020 al 31.07.2020** nel quale trova applicazione l'art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020 anche per la trattazione dei giudizi diversi da quelli a trattazione necessaria disciplinati dal comma 3 sopra riportato nonché, alla lett. g), la possibilità di disporre rinvii a data successiva al 31.07.2020;

quanto a questo secondo periodo, ritenuto che, per il settore civile ordinario sia indispensabile contemperare il primario diritto alla salute con il principio di economia processuale, volto a contenere i tempi di giudizio, le udienze verranno trattate unicamente con le seguenti modalità:

- ai sensi dell'art 83 comma 7, lett h), le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo **scambio e il deposito in telematico di note scritte** (congiunte o separate) contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
- **Solo in via residuale**, ai sensi dell'art 83 comma 7, lett f), le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, **mediante collegamenti da remoto** regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, pur nella salvaguardia del contraddittorio ed effettiva partecipazione delle parti;

Le restanti cause, laddove non siano dichiarate urgenti, verranno rinviate con provvedimento del giudice, comunicato a mezzo PCT, a data successiva al 31/07/2020, ai sensi dell'art 83 comma 7, lett g).

È intenzione della Terza Sezione precisare che:

- Verrà data priorità alla modalità di trattazione scritta, di cui alla menzionata lett. h), possibilmente con note scritte congiunte e secondo le indicazioni del giudice titolare della causa;
- Solo in via del tutto residuale, sulla base di una ponderata valutazione del giudice titolare e secondo le sue indicazioni verrà utilizzato il collegamento da remoto (videoconferenza): tale valutazione terrà conto sia della fruibilità della rete "intranet" giustizia, che ha dato prova di malfunzionamenti in caso di contemporaneo utilizzo da più postazioni, sia dell'esigenza di privilegiare comunque il sistema di "smart working", evitando per quanto possibile, sia gli spostamenti dei giudici sia la contemporanea presenza di un numero eccessivo di persone nei medesimi locali;
- Il numero di fascicoli per udienza verrà opportunamente limitato tenuti anche in considerazione i possibili inconvenienti derivanti dalla trattazione da remoto;

- È obbligatorio, ai sensi dell'art. 83, co. 11, d.l. n. 18/2020, il deposito telematico anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati. Si invitano i legali a costituirsi – laddove possibile – almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, per permettere alla cancelleria un tempestivo scarico degli atti e documenti evitando inutili differimenti;
- Nell'ottica di una piena collaborazione fra tutti gli operatori del diritto, verranno adottate modalità di comunicazione informale – che possano ovviare ad eventuali impedimenti di cancelleria – e si terranno in considerazione le richieste giustificate di rinvio avanzate dai difensori;

SETTORE PENALE

Resta confermata l'indicazione già contenuta nel provvedimento presidenziale 757/2020 del 19.3.2020 di deposito di tutti gli atti da parte dei difensori a mezzo PEC.

Nei soli casi in cui ciò non sia possibile ovvero il difensore abbia comunque necessità di esaminare i fascicoli in cancelleria, dovrà prenotare l'accesso telefonicamente o via mail e comparire nel giorno in cui gli sarà fissato l'appuntamento.

Per quanto riguarda il personale, si ricorda che a decorrere dal 12 maggio 2020 non opera più la sospensione dei termini processuali con la conseguenza che potranno essere depositati anche atti non urgenti.

Nel settore penale si procede ad individuare due fasi (12 maggio/30 giugno e 1/31 luglio) diversamente "modulate" fermo restando che viene disposto il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 di tutti i procedimenti non rientranti nella previsione dell'art. 83 co. 3 lettere b) e c) L. 27/2020 come novellato con D.L. 28/2020 e di quelli di seguito indicati.

Le linee guida riguardano sia il dibattimento penale che l'Ufficio GIP/GUP così come, peraltro, emerso nel corso della riunione congiunta del settore penale e nella proposta redatta per il dibattimento penale e condivisa dai magistrati del GIP.

La proposta, nella versione antecedente alla novella apportata dal D.L. 28/2020 alla legge 27/2020, era stata trasmessa al Consiglio dell'Ordine che aveva formulato un parere al cui contenuto ci si attiene.

La proposta è del seguente tenore:

Ribadito quanto in ogni occasione sin qui indicato circa le esigenze di:

- 1) obbligatorio contenimento dell'afflusso di persone e predisposizione di rilevanti spazi concreti di distanziamento sociale
- 2) permanere dell'organizzazione in forma di presidi del personale amministrativo (stante il protrarsi delle ragioni di tutela della Salute)

e valutato come in concreto siano esigui gli spazi interni del Tribunale di Pavia in rapporto sia al concomitante svolgimento delle udienze civili e penali sia all'afflusso del Personale amministrativo, dei magistrati del Tribunale e della Procura, delle parti dei processi e dei testimoni delle udienze che quotidianamente si celebrano nei locali del palazzo di giustizia

ne segue la presente indicazione organizzativa:

12 maggio 2020 - 30 giugno 2020

1) processi a trattazione obbligatoria senza richiesta delle Parti

- a. convalida di arresto in rito direttissimo
- b. processi con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale i cui termini massimi di fase, ex articolo **304 comma 6** Codice di Procedura Penale, scadano nei sei mesi successivi alla scadenza del periodo di sospensione, e pertanto i processi con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale che scada entro l'11 novembre 2020.

2) processi con trattazione obbligatoria su richiesta solo degli imputati e dei difensori

- a. processi nei quali gli imputati siano sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza (non vengono ricompresi in tale categoria i processi con imputati sottoposti a misura cautelare per altra causa)
- b. processi nei quali sia stata applicata una misura cautelare reale
- c. incidenti di esecuzione con detenuti decisivi in relazione allo status libertatis degli stessi

La richiesta degli Imputati o dei difensori dovrà essere trasmessa via PEC alla Cancelleria **7 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA** e dovrà dare atto dell'eventuale consenso alla celebrazione da remoto dell'udienza, nei casi previsti dall'art. 83 comma 12 bis L. 27/2020 come novellata, nonché contenere l'indirizzo mail cui il giudice dovrà inviare il link per il collegamento.

1 luglio 2020 -26 luglio 2020

1) processi a trattazione obbligatoria senza richiesta delle Parti

- a. convalida di arresto ai fini del giudizio direttissimo
- b. processi con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale i cui termini massimi di fase, ex articolo 304 comma 6 Codice di Procedura Penale, scadano nei sei mesi successivi alla scadenza del periodo di sospensione, e pertanto i processi con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale che scada entro l'11 novembre 2020.

2) processi con trattazione obbligatoria su richiesta solo degli imputati e dei difensori

- a. processi nei quali gli imputati siano sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza (non vengono ricompresi in tale categoria i processi con imputati sottoposti a misura cautelare per altra causa)
- b. processi nei quali sia stata applicata una misura cautelare reale

c. incidenti di esecuzione con detenuti decisivi in relazione allo status libertatis degli stessi

La richiesta degli Imputati o dei difensori dovrà essere trasmessa via PEC alla Cancelleria 7 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA. Nella richiesta il difensore dovrà anticipare l'eventuale consenso alla trattazione del procedimento con modalità di udienza da remoto e, nel caso di consenso, indicare anche l'indirizzo mail cui il giudice invierà il link necessario per il collegamento.

3) A questi si potrà aggiungere per ogni udienza un solo processo con trattazione facoltativa quando il giudice ne dichiara l'urgenza di trattazione (con segnalazione al magistrato coordinatore) per processi con imputati liberi fissati per istruttoria, discussione, conferimento incarico perizia o esame periti

4) E' altresì ammessa ulteriormente (oltre ai processi di cui ai punti 2 e 3) la fissazione di processi chiamati per repliche, applicazione pena su richiesta, messa alla Prova o declaratoria ex art. 129 cpp. Anche in questo caso il difensore, laddove presti il consenso alla trattazione con udienza da remoto, dovrà esprimerlo preventivamente con nota inviata via PEC alla cancelleria contenente anche l'indirizzo mail cui il giudice invierà il link necessario per il collegamento.

Nella predisposizione dei ruoli di udienza si eviterà ogni sovrapposizione prevedendo orari fissi e distanziati di trattazione.

Modalità di trattazione dei processi sopra indicati

- 1) Lo svolgimento delle convalide di arresto dinanzi al GIP e delle direttissime si svolgerà secondo il Protocollo del Tribunale di Pavia relativo al collegamento da remoto
- 2) Per tutti gli altri processi: la partecipazione a tali processi solo dell'imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere si svolgerà sempre con collegamento via Teams da remoto.

Nel caso di applicazione di misura degli arresti domiciliari o altra misura cautelare personale o reale, se il Difensore vi consente, l'imputato si recherà presso lo studio del Difensore per il collegamento Teams altrimenti in Tribunale.

Laddove l'udienza sia fissata per discussione finale (pubblica udienza o camera di consiglio) o per esame parte civile, esame Ufficiali di PG, consulenti e periti, l'utilizzo del collegamento da remoto richiede il consenso di tutte le parti.

In tal caso il Giudice comunicherà alle parti la data e orario di trattazione indicando il link.

Laddove il consenso non sia unanime il processo dovrà svolgersi in aula, rispettando le regole di distanziamento sociale, e con chiamata dei testimoni secondo scaglioni temporali che evitino la sovrapposizione.

Tutte le udienze svolte “in presenza” saranno celebrate a porte chiuse.

Rinvio d'ufficio dei processi diversi da quelli di cui ai punti 1) 2), 3) e 4)

a. Tutti i processi chiamati nelle udienze tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 che non rientrano nei punti precedenti **sono rinviati d'Ufficio**

b. **Per evitare aggregazioni gli Avvocati non dovranno recarsi in Tribunale, ma riceveranno comunicazione del rinvio via PEC**, compatibilmente con il lavoro del Personale di Cancelleria, organizzato per motivi di tutela sanitaria in Presidi.

I termini di fase di tutte le misure ed i termini di prescrizione sono sospesi, ai sensi dell'art. 83 L. 27/2020 e del presente provvedimento dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, è anche sospeso il termine ex art. 324 comma 9 cpp dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020.

I rinvii saranno effettuati tenendo conto che nel cd. “periodo cuscinetto” post feriale potranno essere trattati solo procedimenti urgenti ed avendo cura che i ruoli delle udienze successive a tale periodo non siano gravati da un numero eccessivo di procedimenti e che siano evitate sovrapposizioni di procedimenti con la previsione precisa degli orari di trattazione.

Restano confermate le disposizioni contenute nel provvedimento prot. 757/2020 del 19.3.2020 relative alla sospensione dell'accesso rilasciato alla Procura della Repubblica al sistema di assegnazione automatica GIADA e alla sospensione della trasmissione delle richieste non aventi carattere di urgenza ivi comprese quelle di emissione di decreto penale di condanna.

In conseguenza, fino a nuova disposizione, la Procura della Repubblica potrà inviare esclusivamente richieste di fissazioni di udienze (sia preliminari che dibattimentali) relative a processi a carico di imputati detenuti ovvero a processi per reati rientranti nella previsione del cd “Codice Rosso”, in questi casi la richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alle cancellerie che la sottoporranno ai Coordinatori del dibattimento penale e dell'ufficio GIP GUP che provvederanno all'assegnazione ai magistrati secondo i criteri tabellari previsti.

A decorrere dal 12 maggio la Procura potrà trasmettere all'ufficio GIP le richieste di archiviazione in numero massimo di dieci alla settimana a carico di noti, dieci a carico di

ignoti oltre a dieci per i procedimenti aventi ad oggetto reati previsti dal cd. "codice rosso" per ciascun sostituto procuratore, onde consentire ai magistrati ed alla cancelleria dell'ufficio di evadere le richieste pur nella persistente riduzione del personale impiegato in turni di presenza. Si rappresenta che la limitazione è al momento indispensabile avuto riguardo anche agli spazi estremamente ristretti destinati alle cancellerie dell'ufficio GIP che non consentono di garantire l'indispensabile distanziamento del personale presente se non attraverso i presidi. La trasmissione di un numero di richieste superiore avrebbe, allo stato, la conseguenza di non poter essere esaurita nell'arco della settimana con contestuale accumulo dei fascicoli nelle stanze degli operatori e l'ulteriore limitazione degli spazi a loro disposizione. Il Presidente si riserva di modificare la disposizione limitativa al termine di una prima valutazione della capacità di smaltimento delle richieste, valutazione che sarà effettuata entro il 30 giugno 2020. Si chiede al Procuratore della Repubblica di farsi portavoce con i sostituti di tale necessità che, pur comportando limitazioni nella trasmissione delle richieste, risponde a specifiche esigenze di tutela della salute del personale in servizio presso l'ufficio GIP.

Quanto alle richieste di emissione di decreto penale si rappresenta che le limitazioni sopra indicate potranno essere superate con la sottoscrizione di un protocollo con la Procura che consenta di trasmettere le richieste informaticamente (anche a mezzo cartella condivisa) adottando modelli condivisi e precompilati di richiesta e di decreto.

Tale modalità ha formato oggetto di contatti tra la Presidenza ed il Procuratore e dovrà trovare concreta attuazione con la collaborazione del Coordinatore dell'ufficio GIP nonché dei MAGRIF della Procura e del Tribunale.

Rimangono salve le disposizioni relative alla trasmissione di richieste "interlocutorie" urgenti quali intercettazioni, richieste di applicazione di misure cautelari ecc.

Disposizioni finali

Al fine di consentire la progressiva ripresa della attività, come peraltro previsto nella direttiva trasmessa dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, pur mantenendo l'attuale organizzazione dell'attività di cancelleria in presidi per tutto il periodo in considerazione (fino al 31 luglio 2020) nonché la flessibilità in ingresso ed in uscita del personale, è necessario prevedere che l'alternanza tra lavoro agile e lavoro in presenza sia articolato in modalità tale da consentire il rafforzamento dei presidi sì da garantire per ciascun settore un numero di

unità tali da far fronte alle nuove disposizioni relative alle udienze ed agli altri adempimenti.

Per quanto riguarda il settore penale i presidi quotidianamente presenti dovranno essere aumentati di una o due unità a seconda degli spazi disponibili nelle cancellerie mantenendo inalterate tutte le previsioni riguardanti il distanziamento sociale e l'utilizzo dei DPI.

Presso la sezione del dibattimento penale sarà assicurata la presenza di un assistente per la celebrazione delle udienze che verranno tenute e che potranno protrarsi anche in orario pomeridiano. Ove la presenza in udienza dell'assistente designato comporti il superamento dell'orario attualmente in vigore, potranno essere presentate domande di straordinario a pagamento o a recupero sino a tutto settembre 2020.

Restano salvi eventuali provvedimenti di modifica anche relativi all'attività in presenza del personale amministrativo, dell'orario di lavoro, e per quanto riguarda il settore del dibattimento penale dell'assistenza in udienza, alla luce dell'evolversi della situazione emergenziale e degli interventi normativi anche regionali in materia.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine, della Camera Penale e della Camera Civile, nonché ai magistrati ed al personale amministrativo del Tribunale, alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali.

Il presente provvedimento, che riproduce quello emesso il 4 maggio 2020, prot. n. 986/2020 è esecutivo a far tempo da oggi e verrà pubblicato sul sito del Tribunale.

Pavia, 11 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Dottoressa Annamaria Gatto

